



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**QUARTA SEZIONE PENALE**

Composta dai magistrati

Fausto Izzo

- Presidente -

Sent. n.

sez.

1401/2015

Francesco Maria Ciampi

CC - 22/12/2015

Mariapia Gaetana Savino

R.G.N. 53862/2014

16543/2015

Andrea Montagni

Ugo Bellini

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

CCA

nato il X .1981

Avverso la ordinanza n.13066/2013 GIP Tribunale di Roma del 24.9.2014

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott.Ugo Bellini

Lette le conclusioni del PG dott.Mario Fraticelli il quale ha chiesto l'annullamento

Senza rinvio del provvedimento impugnato

9

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il giudice di Roma, chiamato a decidere la opposizione a decreto di rigetto di richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dall'avv.to Stefano Troiano nell'interesse dello indagato CCA  
ai sensi dell'art.99 D.P.R. 115/002 (Testo unico sulle spese di giustizia), respingeva la stessa in quanto assumeva che non risultava allegata al fascicolo processuale la istanza di ammissione del richiedente e la attestazione della autorità consolare circa la mancata produzione di reddito da parte del C ;
2. Avverso il suddetto proponeva ricorso per Cassazione la difesa del C denunciando violazione di legge in quanto, essendo stato prodotto dinanzi al giudice competente ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato la certificazione del Consolato della Nigeria che attestava la mancata percezione di redditi nel paese di provenienza nell'anno antecedente a quello di riferimento, sarebbe stato onere della cancelleria, ai sensi dell'art.590 c.p.p. procedere alla trasmissione al giudice dell'impugnazione gli atti del procedimento e, in difetto di questa, sarebbe stato onere del giudice della opposizione disporre la acquisizione.
3. Il sostituto procuratore generale chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati;

L'art.99 DPR 115/2002 statuisce che : 1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. 2. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo. 3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

La disciplina di riferimento è offerta dagli art. 14 e 15 L. 150/2011 che ha tipizzato i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato in precedenza disciplinate dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e quelli oppositivi al decreto di pagamento delle spese di giustizia, procedimenti improntati alla sommarietà, alla difesa anche personale della parte e, relativamente al giudizio oppositivo sulle spese di giustizia anche a principi



propri del procedimento camerale ove il presidente cui il ricorso è inoltrato può richiedere al giudice che si è pronunciato o a quello che detiene gli atti i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

2. Dal coacervo delle disposizioni che precedono peraltro giammai si evince che il procedimento oppositivo sia regolato dalle preclusioni e dalle decadenza propri del giudizio civile di cognizione in punto alla produzione documentale, in ossequio alla disciplina proprio del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato che, anche in ipotesi di documentazione mancante o insufficiente, consente la allegazione anche in un momento successivo (con riferimento alla certificazione consolare vedi art.94 terzo comma DPR 115/2002) ed esclude che possa essere revocata la eventuale ammissione già disposta in caso di allegazione assolutamente tardiva (Cfr. sez.IV, 28.10.2008 n.43312);

3. Peraltro un siffatto *favor* risulta riconosciuto dallo stesso giudice della opposizione la quale da un lato riporta giurisprudenza di questa corte che gli attribuisce il potere, stante l'effetto evidentemente devolutivo della opposizione al decreto di rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di esaminare compiutamente l'istanza di ammissione e verificare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice anche in presenza di omissione di specifica indagine da parte di questi (8.8.2008 n.33125) e dall'altra si limita a rigettare la istanza in quanto non risultava inserita nel fascicolo processuale la "certificazione consolare", che il primo giudice non aveva ritenuto adeguata ai fini dell'ammissione al beneficio, piuttosto che acquisirne il contenuto, unitamente agli atti della prima fase, ovvero, in ragione dei poteri integrativi riconosciuti dalla legge, di richiederne la produzione alla parte istante;

4. Si impone pertanto l'annullamento del provvedimento del giudice di Roma e la rimessione degli atti ad altro giudice del Tribunale per nuova valutazione sul punto.

**PQM**

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Roma per nuovo esame.

Così deciso in Roma il 22.12. 2015

Il consigliere estensore  
dott.Ugo Bellini



Il Presidente  
dott.Fausto Izzo



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
IV Sezione Penale  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
14 MAR. 2010  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Dr.ssa Gabriella Lamelza*



CASSAZIONE.NET